

N. 10187/2015 REG.PROV.COLL.

N. 04794/2015 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4794 del 2015, proposto dalla:

società Almaviva The Italian Innovation Company Spa, in proprio e nella qualità di mandataria del relativo costituendo RTI con Deloitte Consulting s.r.l. e Wedoo s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Di Nitto, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, Via Antonio Gramsci n. 24;

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

società Ernst & Young Financial Business Advisors s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI con le società Engineering Ingegneria Informatica s.p.a. e Iconsulting s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2;

per l'annullamento

del decreto direttoriale del Direttore generale della Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 33/42 del 10 marzo 2015, conosciuto in data 11 marzo 2015, di approvazione della graduatoria finale e di aggiudicazione definitiva al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A., Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e Iconsulting S.p.A. della gara a procedura aperta per "l'affidamento dei servizi di business modeling, sviluppo e conduzione del Portale cliclavoro e del Data Warehouse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali" (CIG: 5881985F8F);

della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui al prot. n 1209 dell'11 marzo 2015, trasmessa a mezzo p.e.c. nella medesima data, con la quale è stato comunicato al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A., Deloitte Consulting S.r.l. e Wedoo S.r.l. l'aggiudicazione definitiva della predetta gara al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A., Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e Iconsulting S.p.A.;

di tutti i provvedimenti e atti della procedura di gara, nonché di tutti i verbali e di tutte le valutazioni operate dalla Commissione giudicatrice, in particolare nella parte in cui la Commissione stessa, anziché escluderlo, ha ammesso alla gara e valutato l'offerta del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A., Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e Iconsulting S.p.A., aggiudicandogli provvisoriamente la gara;

nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente;

e per il subentro

del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A., Deloitte Consulting S.r.l. e Wedoo S.r.l. sia nell'aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di business modeling, sviluppo e conduzione del Portale cliclavoro e del Data Warehouse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (CIG: 5881985F8F), sia nel contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more del giudizio, previa declaratoria della sua inefficacia,

e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della società Ernst & Young Financial Business Advisors s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con il ricorso in trattazione la società Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. (d'ora in poi, per brevità, soltanto RTI Almaviva) in proprio e nella qualità di mandataria del R.T.I. costituendo con le società Deloitte Consulting s.r.l. e Wedoo s.r.l. ha impugnato il decreto direttoriale del Direttore generale della Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 33/42 del 10 marzo 2015, conosciuto in data 11 marzo 2015, di approvazione della graduatoria finale e di aggiudicazione definitiva al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Ernst & Young Financial Business Advisors s.p.A., Engineering Ingegneria Informatica s.p.A. e Iconsulting s.p.A. (d'ora in poi, per brevità, soltanto RTI EY) della gara a procedura aperta per "l'affidamento dei servizi di business modeling, sviluppo e conduzione del Portale cliclavoro e del Data Warehouse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali" (CIG: 5881985F8F), nonché la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui al prot. n. 1209 dell'11 marzo 2015, trasmessa a mezzo p.e.c. nella medesima data, con la quale le è stato comunicato il decreto di cui in precedenza, nella parte in cui la Commissione, anziché escluderlo, ha ammesso alla gara e valutato l'offerta del costituendo RTI EY. Ha, inoltre, instato per il suo subentro sia nell'aggiudicazione definitiva che nel contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more del presente giudizio, previa declaratoria della sua inefficacia ed ha, altresì, infine, chiesto la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'illegittimità degli atti impugnati.

Ha dedotto l'illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi di censura:

1 - *Eccesso di potere per violazione della lex specialis di gara e, in particolare, dei paragrafi 3.1 e 4.1 del Capitolato in relazione al mancato rispetto delle caratteristiche minime ivi previste e sulla conseguente incompletezza dell'offerta tecnica presentata dal RTI EY e per violazione del principio della par condicio nonché per difetto d'istruttoria.*

In particolare ha dedotto, al riguardo, che:

- l'offerta tecnica presentata dal RTI EY, con riferimento al servizio denominato "coordinamento generale della fornitura", non rispetta le caratteristiche minime che il servizio avrebbe dovuto possedere a mente di quanto prescritto dal paragrafo

3.1 del Capitolato, il quale ha esplicitamente previsto che il suddetto servizio, che costituisce una delle cd. linee di servizio raggruppate nell'area di responsabilità denominata "Business modeling e coordinamento", fosse realizzato:

-- "a cura del responsabile del progetto e in collaborazione con i responsabili" delle tre aree di responsabilità;

-- nell'arco di un massimale di 1680 giornate lavorative, di cui 800 dedicate allo svolgimento delle attività di gestione del contratto e di assicurazione della qualità e 880 dedicate, invece, allo svolgimento delle attività di supporto organizzativo e tecnico;

- dalla lettura della tabella contenuta a pag. 71 dell'offerta tecnica presentata dal RTI aggiudicatario emerge che lo stesso ha previsto che il servizio denominato "coordinamento generale della fornitura":

-- è svolto dal responsabile del progetto (project manager) in collaborazione non già con tutti e tre i responsabili d'area (capo progetto) ma soltanto con uno di essi, ovvero con il Sig. Andrea Tonci, responsabile dell'area "Business modeling e coordinamento";

-- per un massimale di sole n. 800 giornate lavorative, anziché di n. 1680;

- la conseguente grave incompletezza dell'offerta tecnica presentata dal RTI EY determina che lo stesso avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in applicazione dell'esplicita clausola contenuta nel paragrafo 6 del Disciplinare di gara;

- inoltre l'offerta tecnica prodotta dal RTI EY, contrariamente a quanto richiesto nel paragrafo 4.1 del Capitolato, non esplicita con riferimento all'area di responsabilità denominata "Business modeling e coordinamento" "sia il mix che le percentuali di utilizzo delle risorse offerte per lo svolgimento dei servizi", come emerge dalla tabella n. 10 posta a pag. 71 dell'offerta tecnica del predetto RTI EY, laddove risulta che lo stesso ha omesso di dimensionare le linee di servizio raggruppate nella predetta area di responsabilità in termini di profili professionali e giornate persona, rendendo di fatto impossibile alla Stazione appaltante di avere evidenza del "mix" e delle "percentuali di utilizzo delle risorse offerte per lo svolgimento dei servizi".

## *2 - Eccesso di potere per violazione della lex specialis di gara e del principio della par condicio nonché per difetto d'istruttoria.*

In particolare ha dedotto, al riguardo, che il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo 3.1 del Capitolato e, in particolare, l'aver previsto per lo svolgimento del servizio denominato "coordinamento generale della fornitura" un numero di figure professionali inferiore a quello richiesto dalla Stazione appaltante (due anziché quattro) e impiegate per un tempo lavorativo a sua volta inferiore (di ben 880 giornate) a quello stabilito dalla legge di gara ha comportato che le voci di costo contenute nell'offerta economica presentata dal RTI EY non fossero adeguate.

## *3. Eccesso di potere per violazione della lex specialis di gara, per difetto d'istruttoria, per difetto di motivazione e per illogicità e irragionevolezza delle valutazioni operate dalla Commissione.*

In particolare ha dedotto, al riguardo, che:

- nonostante il RTI EY, con riferimento al servizio denominato "coordinamento generale della fornitura", abbia previsto un numero di figure professionali inferiore a quello richiesto e abbia, altresì, previsto il loro impiego per un tempo a sua volta inferiore a quello stabilito dalla legge di gara, si è visto attribuire dalla Commissione, come emerge dalla scheda allegata al verbale n. 7 del 12 gennaio 2015:

-- un punteggio di n. 2,4 punti sui 3 disponibili, in relazione all'elemento di valutazione denominato "Rispondenza delle soluzioni operative e metodologiche individuate per l'erogazione delle singole linee di servizio richiesto", sottocriterio di valutazione "Linea di servizio Business modeling e coordinamento";

-- un punteggio di n. 4 punti sui 4 punti disponibili, in relazione all'elemento di valutazione denominato "Livello di adeguatezza e rispondenza, sotto il profilo curricolare, competenziale e dimensionale del gruppo di lavoro", sottocriterio di valutazione "Area di responsabilità Business Modeling";

- l'incompletezza dell'offerta tecnica presentata dal RTI EY con riferimento al servizio denominato "coordinamento generale della fornitura" avrebbe dovuto condurre la Commissione stessa ad attribuirgli un punteggio pari a 0, ovvero il punteggio previsto dal Disciplinare per le parti di offerta ritenute "inadeguate" rispetto all'esigenze manifestate dalla Stazione appaltante negli atti di gara;

- se la Commissione avesse correttamente proceduto nei termini di cui in precedenza, l'offerta tecnica del RTI EY avrebbe ottenuto 6,2 punti in meno con la conseguenza che il RTI Almagora sarebbe risultato aggiudicatario della gara.

- inoltre le figure professionali offerte dal RTI aggiudicatario per lo svolgimento dei servizi compresi nell'Area "Business Modeling e Coordinamento" sarebbero in gran parte prive di esperienza nello svolgimento delle attività richieste dal Capitolato alla pag. 27, in quanto il paragrafo 3.1 del Capitolato ha previsto che ogni singolo operatore economico concorrente, presentasse, per ogni singolo servizio o attività della linea di servizio "Business modeling e coordinamento" una serie, esemplificativa e non esaustiva, di "Prodotti attesi", ovvero di figure professionali che avessero esperienze pregresse nello svolgimento delle attività indicate dalla lex specialis di gara (ad esempio, la "formalizzazione dello start-up dei singoli task" per l'attività di Coordinamento per gestione contratto, ovvero la "condivisione, promozione, raccolta informazioni attinenti procedimenti amministrativi e procedure informatiche anche nell'ambito dei rapporti con gli altri enti pubblici" per l'attività di Supporto Organizzativo);

- in particolare, tra le "esperienze lavorative/conoscenze possedute" dalle risorse offerte dal RTI EY, non sono in alcun modo ravvisabili competenze nella formalizzazione dello start-up dei singoli task o nella condivisione, promozione, raccolta di informazioni attinenti a procedimenti amministrativi e procedure informatiche anche nell'ambito dei rapporti con altri enti pubblici.

*4. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 37, comma 4, del d. lgs 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 275, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ed eccesso di potere per violazione della lex specialis di gara e del principio della par condicio.*

In particolare ha dedotto, al riguardo, che:

- lo stesso RTI EY avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per aver indicato in modo erroneo ed incompleto da quale operatore economico componente il raggruppamento saranno eseguite le diverse parti del servizio oggetto di gara;

- dal confronto tra il contenuto dell'offerta tecnica presentata dal RTI EY e il contenuto della tabella riportata nella "Domanda di partecipazione e dichiarazione di intento di RTI", in cui lo stesso RTI ha esposto "le quote e le parti di competenza del servizio che saranno eseguite dai singoli membri del Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale", emergerebbe che, a differenza di quanto dichiarato alla Stazione appaltante:

-- il servizio "Formazione" compreso nell'area di responsabilità "Business Modeling e coordinamento" sarà svolto soltanto dalla impresa mandataria e non anche dalle due imprese mandanti, dal momento che l'unica risorsa assegnata per il ruolo di docente è il dottor Antonello Chiumarulo che, come emerge dal curriculum vitae allegato, è un dipendente della impresa mandataria;

-- il servizio "Supporto sistemistico" compreso nelle aree di responsabilità "Data Warehouse/ Business Intelligence" e "Portale Cliclavoro e applicazioni sottostanti" sarà svolto anche dall'impresa mandataria e non soltanto dalle imprese mandanti, essendo ad esso assegnate n. 3 diverse figure professionali (ossia il Sig. Valerio Annunziata, il Sig. Francesco Chimenti e il Sig. Andrea Fabbri), che, come risulta dai curricula allegati all'offerta, sono ciascuno dipendenti delle tre imprese componenti il RTI EY;

-- i servizi "Progetti di sviluppo", "MAC, MAD e MAM" e "Manutenzione evolutiva" saranno svolti in misura largamente maggioritaria dall'impresa mandante Engineering Ingegneria Informatica S.p.A e non in misura quasi paritaria con l'impresa Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. come dichiarato dal RTI;

- il Disciplinare di gara, richiamando il principio espresso dall'articolo 37, comma 4, del d. lgs n. 163/2006, ha imposto, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici concorrenti di specificare "le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate o consorziate".

- la giurisprudenza ha chiarito che la violazione dell'obbligo di specificare, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del Codice dei contratti, quale impresa raggruppata eseguirà le diverse parti del servizio oggetto di gara incide, in modo sostanziale, sulla serietà, affidabilità, determinatezza e completezza e dunque sugli elementi essenziali dell'offerta;

- l'esame congiunto dei dati contenuti nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara e nelle giustificazioni prodotte in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta dimostrerebbe che l'impresa mandataria Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. non svolge la parte maggioritaria delle prestazioni, che viene, invece, svolta dall'impresa mandante Engineering Ingegneria Informatica S.p.A e, in particolare, emerge che l'impresa mandataria, anziché svolgere il 39,54% del servizio, così come dichiarato nella "domanda di partecipazione e dichiarazione di intenti di RTI" prodotta in sede di gara, eseguirà in realtà il 33,62% del servizio stesso, mentre l'impresa mandante Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., anziché svolgere il 28,58% del servizio, eseguirà il 34,99% dello stesso (ovvero la misura maggioritaria delle prestazioni oggetto del contratto) e la seconda impresa mandante ICONSULTING S.p.A., anziché svolgere il 31,89% del servizio, ne eseguirà il 31,39%, come emergerebbe dalle tabelle allegato al ricorso e parte integrante dello stesso.

*5. In subordine, violazione dell'articolo 97 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere per violazione del principio della par condicio e per difetto di motivazione, in quanto, dall'esame dei*

*verbali della Commissione di gara emergerebbe che la stessa si è limitata a compiere le proprie valutazioni attribuendo alle offerte tecniche pervenute esclusivamente un punteggio numerico, senza fornire alcuna spiegazione in ordine alle ragioni sottese all'attribuzione del punteggio.*

Il RTI EY si è costituito in giudizio in data 29.4.2015 depositando atto di mera forma ed ha invece depositato memoria difensiva, con allegata documentazione concernente la vicenda, in data 5.5.2015, con la quale, dopo avere eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso sotto molteplici profili, ha diffusamente ed argomentatamente dedotto l'infondatezza nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è costituito in giudizio in data 4.5.2015 depositando atto di mera forma ed ha quindi depositato memoria difensiva, con allegata documentazione concernente la vicenda, in data 5.5.2015, con la quale, a sua volta, ha diffusamente ed argomentatamente dedotto l'infondatezza nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto.

La società ricorrente ha depositato documentazione integrativa rispettivamente in data 7.5.2015 e 11.6.2015.

Con memoria conclusiva del 16.6.2015 e con memoria di replica del 19.6.2015, il RTI EY ha ribadito le proprie difese ed ha contro dedotto alle difese avversarie di cui da ultimo, insistendo ai fini del rigetto del ricorso.

Con memoria conclusiva del 16.6.2015 e con memoria di replica del 19.6.2015, la società ricorrente ha, a sua volta, ribadito e più diffusamente argomentato le censure di cui al ricorso introduttivo, insistendo ai fini dell'accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 2.7.2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

## DIRITTO

1 - Si premette, in punto di fatto, che:

- con bando pubblicato sulla G.U.U.E. in data 8.8.2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha indetto la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di business modeling, sviluppo e conduzione del Portale cliclavoro e del Data Warehouse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la durata di 48 mesi e l'importo a base d'asta di € 11.003.077,00, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta più vantaggiosa;
- nei termini prescritti dal bando hanno presentato offerta n. 7 imprese concorrenti, tra le quali il costituendo R.T.I. tra le imprese Almaviva s.p.a./Deloitte Consulting s.r.l./Wedoo s.r.l. e il R.T.I. Ernst & Young Financial Business Advisor s.p.a./Engineering Ingegneria Informatica s.p.a./lconsulting s.p.a.;
- nelle sedute del 21.10.2014 e del 22.10.2014 la Commissione di gara ha esaminato la documentazione amministrativa prodotta dalle imprese concorrenti, ai fini della loro ammissione alla gara e, nelle successive sedute, ha effettuato la valutazione delle offerte tecniche ed ha attribuito i relativi punteggi in applicazione dei criteri prestabiliti dalla lex specialis di gara e, infine, nella seduta pubblica di gara del 6.2.2015, ha dato lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed ha proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
- all'esito dell'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, il RTI EY risultava al primo posto della graduatoria provvisoria, avendo conseguito un punteggio complessivo di n. 93,853 punti (60 + 33,853) e, al secondo posto della graduatoria provvisoria, risultava invece collocato il ricorrente RTI Almaviva, con il punteggio complessivo di n. 90,238 punti (53,212 + 37,026);
- avendo già positivamente espletato la fase di verifica preventiva dei requisiti di ordine speciale, il RTI EY, comprovata la congruità della propria offerta nell'apposito sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, è stato dichiarato aggiudicatario definitivo della gara con il provvedimento del 10 marzo 2015, il quale è stato impugnato in via principale con il ricorso in trattazione dal RTI Almaviva.

2 - Passando alla trattazione in diritto, si ritiene di potere soprassedere all'eccezione di inammissibilità del ricorso sotto molteplici profili di cui alla memoria difensiva del RTI EY atteso che il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto sulla base di tutte le considerazioni di cui di seguito.

2.1 - Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, nella sostanza, che l'offerta tecnica del RTI EY non rispetterebbe "le caratteristiche minime" prescritte dal paragrafo 3.1. del Capitolato speciale, con particolare riferimento al "coordinamento generale della fornitura", ovvero una delle "linee di servizio raggruppate nell'area di responsabilità denominata "Business modeling e coordinamento", in quanto, da un lato, la predetta offerta avrebbe previsto che l'attività

di "coordinamento generale della fornitura" sarebbe eseguita dal responsabile di progetto in collaborazione con uno solo dei tre responsabili di area previsti dal capitolato e non già in collaborazione "con tutti e tre" e, dall'altro, avrebbe destinato alla suddetta attività di coordinamento un "massimale di sole 800 giornate lavorative, anziché di 1680", con la conseguenza che la predetta offerta sarebbe incompleta.

Ai fini della trattazione del predetto motivo si premette la ricostruzione della *lex specialis* nella parte di stretto interesse.

Il paragrafo 2.1. del capitolato suddivide l'oggetto della gara in tre "Aree di responsabilità", denominate:

- 1 - Business Modeling e Coordinamento;
- 2 - Data Warehouse Business Intelligence;
- 3 - Portale Clic-lavoro e applicazioni sottostanti.

In particolare l'area "Business Modeling e Coordinamento" comprende i seguenti servizi:

- coordinamento generale della fornitura, per garantire la coerenza complessiva delle diverse linee di servizio e garantire l'allineamento alle esigenze dell'Amministrazione;
- definizione dei requisiti utente, per i nuovi sviluppi e le manutenzioni evolutive;
- formazione, sia sulle nuove procedure informatiche rilasciate, che su procedimenti amministrativi e procedure organizzative;
- organizzazione, con la definizione degli impatti organizzativi conseguenti al rilascio di nuove applicazioni o derivati da modifiche dei procedimenti amministrativi;
- comunicazione, per creare il consenso ed agevolare l'introduzione di nuovi strumenti informatici o di nuove procedure organizzative;
- definizione di un dizionario dati e informazioni per la creazione di un linguaggio univoco".

Il successivo paragrafo 3.1 del predetto capitolato descrive, quindi, in modo più specifico i singoli "servizi richiesti", remunerati "a giorni persona", di cui si compone l'area "Business modeling e coordinamento", e specifica che il servizio di "coordinamento, a cura del responsabile di progetto e in collaborazione con i responsabili di area, prevede le seguenti attività:

- i) la gestione del contratto e il coordinamento del progetto: redazione e gestione dei piani di lavoro, formalizzazione dello start-up dei singoli task, rendicontazione delle attività e dello stato di avanzamento del servizio e monitoraggio dei livelli di servizio;
- ii) l'assicurazione della qualità: redazione e gestione del Piano della Qualità, verifiche di qualità interne e supporto al monitoraggio del contratto;
- iii) supporto organizzativo e tecnico: il Fornitore dovrà supportare il Ministero nelle attività di condivisione, promozione, raccolta informazioni attinenti procedimenti amministrativi e procedure informatiche anche nell'ambito dei rapporti con gli altri enti pubblici. A mero titolo esemplificativo, potrà essere richiesto al Fornitore di predisporre documenti e slide inerenti la fornitura a enti pubblici, convegni, riunioni, etc."

Il capitolato precisa, altresì, ulteriormente che:

- "le attività relative alla gestione del contratto e di assicurazione della qualità prevedono un massimale di 800 giornate persona per l'intera fornitura e potranno essere fatturate a fronte di rendiconti periodici approvati dall'Amministrazione";
- "le attività di supporto organizzativo e tecnico dovranno essere richieste dall'Amministrazione con riferimento a specifici interventi progettuali e opportunamente quantificate. Il Fornitore dovrà rendicontarle periodicamente e farle approvare all'Amministrazione prima di effettuare la fatturazione. Il massimale previsto per questa attività è di 880 giornate persona e potrà variare al cambiare del ma., a parità di importo economico".

Tanto premesso, si rileva, che il "Coordinamento" cui si riferisce il paragrafo 3.1 del Capitolato è il servizio di "coordinamento generale della fornitura", che, secondo quanto prevede il paragrafo 2.1 del Capitolato stesso, è stato previsto dalla Stazione appaltante per garantire la coerenza complessiva di tutti i servizi rientranti nelle tre aree di responsabilità costituenti l'oggetto dell'appalto e l'effettivo allineamento dell'intera commessa all'esigenze del Ministero.

Si rileva, inoltre, ancora, che il capitolato speciale individua chiaramente le figure professionali che devono essere adibite ad ogni singola "linea di attività" di cui si compone la commessa e, in particolare, dopo aver individuato al par. 4.4 i profili professionali "che dovranno essere messi a disposizione dal Fornitore per tutto il periodo contrattuale", ha previsto che "la destinazione delle figure professionali sopra elencate allo svolgimento delle diverse linee di attività [...] è quella risultante dallo schema di offerta economica di cui all'allegato 5 del disciplinare di gara"; e lo schema di offerta economica allegato al disciplinare, prevede, per la "Linea 1 (Business Modeling e coordinamento)", l'utilizzo delle seguenti figure professionali: Program manager; Capo progetto; Consulente senior; Consulente junior; Docente; Esperto di comunicazione; Consulente soluzioni aziendali architect; Analista programmatore.

In primo luogo si rileva che, dalla lettura della tabella contenuta a pag. 71 dell'offerta tecnica presentata dal RTI EY, non emerge, con la rilevata evidenza, che lo stesso ha previsto che il servizio denominato "coordinamento generale della fornitura" sia svolto dal responsabile del progetto (project manager) in collaborazione non già con tutti e tre i responsabili d'area (capo progetto) ma soltanto con uno di essi, ovvero con il Sig. Andrea Tonci, il quale è il responsabile dell'area "Business modeling e coordinamento".

Ciò che si ricava è, invece, che del predetto gruppo di lavoro, è parte integrante esclusivamente il responsabile di area indicato e che i responsabili delle altre aree rientrano, invece, nei rispettivi gruppi di lavoro.

La predetta circostanza non costituisce, tuttavia, di per sé, una violazione dell'inciso riportato al par. 3.1 del capitolato secondo cui l'attività di "coordinamento, a cura del responsabile del progetto e in collaborazione con i responsabili di area (cfr. paragrafo 4.2.), prevede le seguenti attività: [...]", atteso che, da un lato, il dimensionamento e la composizione del gruppo di lavoro dedicato all'attività di Business Modeling e coordinamento sono espressamente e specificamente definiti dal par. 4.4 del Capitolato speciale, il quale menziona le sole figure del Program manager e del Capo progetto e non anche le ulteriori figure dei responsabili delle diverse aree "Data Warehouse/Business intelligence" e "Portale Clic-lavoro" e, dall'altro, la collaborazione tra i diversi responsabili di area richiesta dal capitolato nella parte richiamata si può esprimere al di fuori delle articolazioni di competenza dei singoli gruppi di lavoro.

Né assume valenza dirimente al predetto fine il richiamato punto 4.2 del medesimo capitolato laddove, all'ultimo periodo, dispone che "Nell'offerta tecnica dovranno essere indicate nel dettaglio le responsabilità in capo ai singoli Responsabili di area e definite le modalità attraverso le quali essi potranno interagire e coordinarsi con il Responsabile di progetto, per garantire l'unitarietà del servizio verso gli obiettivi dell'Amministrazione".

E, infatti, quanto al rispetto della prescrizione di cui al predetto punto 4.2., si rileva, in particolare, che il RTI EY nella relativa offerta ha previsto quanto segue:

- alla pagina 62, che il responsabile del Progetto "impartisce la linea strategica relativa alla gestione del contratto ai Responsabili di Area" e "collabora con gli stessi per le attività di monitoraggio nell'erogazione delle diverse linee di servizio e di analisi della documentazione predisposta per la presentazione dei risultati operativi";
- alla successiva pagina 63, che "il team Coordinamento della fornitura, composto dalle figure professionali previste dal Capitolato, è incaricato della gestione del contratto e del controllo dell'intero progetto" "supporta il Responsabile del progetto e, al fine di pianificare e monitorare il corretto svolgimento delle attività, si interfaccia con i Responsabili delle altre Aree";
- e, infine, alla pagina 67, che sono previste diverse modalità di "interazioni trasversali tra le Aree", ivi comprese "riunioni periodiche tra il Responsabile di Progetto e i Responsabili di Area, al fine di realizzare un confronto rispetto all'andamento della fornitura, alla pianificazione della stessa e ad eventuali problematiche inerenti la pianificazione delle risorse".

Da quanto esposto consegue che, pertanto, le forme di "collaborazione" tra il Responsabile del progetto ed i Responsabili di Area di cui al predetto punto 4.2 del capitolato, sono state puntualmente disciplinate nell'offerta predisposta dal RTI EY, senza che, tuttavia, le predette forme si riverberino sulla articolazione delle diverse figure professionali all'interno dei singoli gruppi di lavoro dedicati alle diverse linee di attività, specificamente individuate dallo stesso Capitolato.

E, inoltre, l'inciso di cui in precedenza, riportato al par. 3.1 del capitolato, non supporta nemmeno la tesi della ricorrente secondo la quale l'attività di coordinamento, nell'ambito dell'Area Business modeling e coordinamento, dovrebbe essere esercitata unicamente dal "responsabile di progetto", in collaborazione con tutti e tre i "responsabili di area".

E infatti - premesso che il responsabile di progetto è soltanto una delle diverse figure professionali che devono essere coinvolte nell'erogazione delle attività ricomprese nell'Area Business Modeling e coordinamento, come già in precedenza rilevato - la locuzione "a cura di" di cui all'inciso riportato al par. 3.1. del Capitolato deve essere correttamente intesa nel senso che non individua un ambito di imputazione esclusiva di competenze in capo al responsabile di progetto, ma specifica essenzialmente il ruolo di direzione e conduzione dell'attività di coordinamento di competenza e svolta, nel suo complesso, dal mix di figure professionali dettagliatamente richiesto dal Capitolato al riguardo.

E, infatti, proprio le specifiche attività di cui si compone il predetto servizio di "coordinamento" ai sensi del punto 3.1. del capitolato confermano il necessario coinvolgimento delle diverse figure professionali prescritte dal Capitolato, laddove si considerino, al predetto, fine, a titolo esemplificativo, le attività di "redazione e gestione dei piani di lavoro", di "rendicontazione delle attività e dello stato di avanzamento del servizio", di "monitoraggio dei livelli di servizio", di "redazione e gestione del Piano della qualità", di "verifiche di qualità interne" nonché di "supporto organizzativo e tecnico", proprio in quanto attività operative e di supporto organizzativo e tecnico.

Ne consegue che non solo la stessa terminologia utilizzata dal Capitolato ma anche l'articolazione delle relative attività, presuppongono il necessario coinvolgimento delle figure professionali a tal fine individuate dal capitolato e dallo schema di offerta e componenti il relativo gruppo di lavoro ed escludono in radice la possibilità di imputare le attività di coordinamento in capo esclusivamente alla sola figura del responsabile di progetto.

Per quanto attiene, poi, alla ulteriore censura secondo cui il RTI EY avrebbe destinato all'attività di "coordinamento" un "massimale di sole 800 giornate lavorative, anziché di 1680", valgono le considerazioni che seguono.

Si ribadisce che il punto 3.1 del capitolato dispone, al riguardo, che nell'ambito dell'attività di coordinamento, "le attività relative alla gestione del contratto e di assicurazione della qualità prevedono un massimale di 800 giornate persona per l'intera fornitura" e che, per le "attività di supporto organizzativo e tecnico ... il massimale previsto ... è di 880 giornate persona e potrà variare al cambiare del mix, a parità di importo economico"; in sostanza, atteso che nel progetto tecnico il RTI EY ha indicato n. 400 giornate persona per la figura del Project manager e n. 400 giornate persona per la figura del Capo progetto, la ricorrente, nel presupposto che le suddette figure siano le uniche coinvolte nelle attività di coordinamento, ha ritenuto che il monte giornate offerto dal RTI EY per la predetta attività sia pari esclusivamente a n. 800 giornate persona per l'intera fornitura.

Al riguardo, tuttavia, si premette che, alla luce del chiaro tenore testuale del capitolato richiamato, deve ritenersi che il numero di giornate persona indicato dalla ricorrente e pari a n. 1680 giornate non costituisca un parametro minimo ma, al contrario, un parametro massimo con la conseguenza che si lascia alla libera determinazione del concorrente la definizione dello specifico dimensionamento dell'impegno nell'ambito del suddetto livello massimo.

La *ratio* presupposto della predetta previsione è chiaramente quella di evitare che l'appaltatore possa decidere di dedicare alle attività di coordinamento un monte giornate sovradimensionato nell'ambito del complessivo monte giornate massimo previsto per la complessiva Area Business modeling e coordinamento e pari a n. 3.947 giornate persona.

Peraltro - poiché all'attività di coordinamento è dedicato in realtà un apposito team composto sulla base delle specifiche richieste del capitolato, il quale individua puntualmente le figure professionali richieste per la complessiva Area del Business Modeling e coordinamento, ossia, come già in precedenza rilevato, le seguenti figure: Program manager; Capo progetto; Consulente senior; Consulente junior; Docente; Esperto di comunicazione; Consulente soluzioni aziendali architect; Analista programmatore - nell'ambito dell'attività di coordinamento, di cui al par. 3.1. del capitolato devono, quindi, esservi ricondotte non solo i profili di Project manager e di Capo progetto, ma anche quelli di "Consulente senior" e di "Consulente junior", il cui monte giornate complessivo, indicato nel progetto tecnico, è parzialmente dedicato proprio alle predette attività.

Complessivamente, quindi, il progetto tecnico del RTI EY dedica all'attività di "coordinamento" n. 1.680 delle complessive n. 3.947 giornate persona destinate all'Area di Business Modeling e coordinamento; d'altronde, nessuna disposizione del capitolato prevede che le n. 1680 giornate persona - ossia 800 + 880 - debbano essere svolte unicamente dal Responsabile del progetto e dai Responsabili di Area.

E, sebbene non costituisca certamente elemento a conferma dell'erroneità della tesi interpretativa della ricorrente, non ci si può esimere dal rilevare che alcuni dei progetti tecnici predisposti dalle altre imprese concorrenti in gara hanno, parimenti, attribuito alle figure del Project manager e del Capo progetto un monte giornate ampiamente inferiore alla predetta soglia delle n. 1680 giornate persona, come comprovato dal relativo deposito documentale del RTI controinteressato.

Per quanto attiene, infine, all'ultimo profilo di censura di cui al primo motivo di ricorso secondo cui, sempre in relazione all'Area di Business Modeling e coordinamento, il RTI EY avrebbe omesso di esplicitare in offerta "sia il mix che le percentuali di utilizzo delle risorse offerte" in violazione della specifica prescrizione di cui al punto 4.1. del capitolato, valgono, poi, le considerazioni che seguono.

Il richiamato punto 4.1 del capitolato, "organizzazione del progetto", dispone al riguardo testualmente che "nell'offerta tecnica dovrà essere descritta la struttura organizzativa proposta, esplicitando sia il mix che le percentuali di utilizzo delle risorse per lo svolgimento dei servizi".

La tabella a pag. 71 del progetto tecnico redatto dal RTI EY, al paragrafo 5.2.1, "Area Business Modeling e Coordinamento", ricompreso nel paragrafo 5.2 "mix profili professionali e dimensionamento", riporta puntualmente "il dimensionamento per l'Area Business Modeling e coordinamento", individuando in modo specifico sia le diverse tipologie di figure professionali - ossia Program manager, Capo progetto, Consulente senior, Consulente junior, Consulente soluzioni aziendali architect, Docente, Esperto di comunicazione, Analista programmatore - sia il numero di persone proposte per ciascun profilo professionale - ossia n. 1 persona per ciascuna figura e n. 2 persone per i soli profili del Consulente Senior e del Consulente Junior - sia, infine, le giornate lavorative per ciascuna unità di personale, con un totale di n. 10 figure professionali per un totale di n. 3.947 giornate persona.

Da quanto esposto consegue che il RTI EY ha riportato puntualmente il mix di figure professionali ed anche il monte giornate/persona previste per ciascuna figura professionale e, pertanto, la misura di utilizzo di ognuna di esse dalla quale è conseguentemente ricavabile in via immediata anche la relativa misura percentuale in rapporto al totale di giornate/persona.

Né potrebbe, in effetti, sostenersi che il mix di figure professionali di cui al richiamato punto 4.1 dovesse essere esplicitato in relazione ad ogni singola attività di cui si compone la predetta Area "Business Modeling e coordinamento"; e, infatti, nessuna prescrizione in tal senso è contenuta nella lex specialis di gara né, peraltro, è stata individuata da parte della società ricorrente e, in senso contrario, il capitolato speciale, al par. 4.4., alla pag. 51, statuisce testualmente che "ferme le previsioni del presente capitolato, la destinazione delle figure professionali sopra elencate allo svolgimento delle diverse linee di attività descritte nei paragrafi precedenti è quella risultante dallo schema di offerta economica di cui all'allegato 5 del disciplinare di gara"; e l'allegato schema di offerta economica individua puntualmente il mix di figure professionali proprio con riferimento alla complessiva Area 'Business Modeling e coordinamento', indicata come linea 1, senza distinguere all'interno della predetta area tra le diverse attività che vi sono comprese.

2.2 - Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto sostanzialmente che il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo 3.1 del Capitolato nei sensi di cui in precedenza ha comportato che le voci di costo contenute nell'offerta economica presentata dal RTI EY fossero inadeguate.

Il predetto motivo è, pertanto, infondato alla luce delle medesime considerazioni di cui in precedenza atteso che, nella sostanza, è un motivo di censura derivativo.

Peraltro non ci si può esimere dal rilevare al riguardo che la congruità complessiva dell'offerta del RTI EY è stata positivamente vagliata nel corso dell'apposito sub-procedimento di verifica di anomalia, il cui esito non è stato, tuttavia, contestato in questa sede da parte della ricorrente.

2.3 - Con il terzo motivo di censura la ricorrente ha dedotto, in primo luogo, che - nonostante il RTI EY con riferimento al servizio denominato "coordinamento generale della fornitura" abbia previsto un numero di figure professionali inferiore a quello richiesto e abbia, altresì, previsto il loro impiego per un tempo a sua volta inferiore a quello stabilito dalla legge di gara - si è visto attribuire dalla Commissione, come emerge dalla scheda allegata al verbale n. 7 del 12 gennaio 2015, un punteggio di n. 2,4 punti sui 3 disponibili, in relazione all'elemento di valutazione denominato "Rispondenza delle soluzioni operative e metodologiche individuate per l'erogazione delle singole linee di servizio richiesto", sottocriterio di valutazione "Linea di servizio Business modeling e coordinamento" ed un punteggio di n. 4 punti sui 4 punti disponibili, in relazione all'elemento di valutazione denominato "Livello di adeguatezza e rispondenza, sotto il profilo curricolare, competenziale e dimensionale del gruppo di lavoro", sottocriterio di valutazione "Area di responsabilità Business Modeling", mentre, invece, l'incompletezza dell'offerta tecnica presentata dal RTI EY con riferimento al servizio denominato "coordinamento generale della fornitura" di cui al primo motivo di censura avrebbe dovuto condurre la Commissione stessa ad attribuire al RTI EY per ciascuno dei predetti criteri un punteggio pari a 0, ovvero il punteggio previsto dal Disciplinare per le parti di offerta ritenute "inadeguate" rispetto all'esigenze manifestate dalla Stazione appaltante negli atti di gara.

Al riguardo non può se non ribadirsi in modo assorbente quanto già dedotto in relazione al precedente secondo motivo di censura.

Con un ulteriore profilo di censura la ricorrente ha lamentato l'illogicità del punteggio attribuito per il criterio B1 - "livello di adeguatezza e rispondenza, sotto il profilo curricolare, competenziale e dimensionale del gruppo di lavoro" - anche sotto un ulteriore profilo; ha, infatti, sul punto specifico, dedotto che le figure professionali offerte dal RTI EY per lo svolgimento dei servizi compresi nell'Area "Business Modeling e Coordinamento" sarebbero in gran parte prive di esperienza nello svolgimento delle attività richieste dal Capitolato alla pag. 29, in quanto il paragrafo 3.1 del Capitolato ha previsto che ogni singolo operatore economico concorrente, presentasse, per ogni singolo servizio o attività della linea di servizio "Business modeling e coordinamento" una serie, esemplificativa e non esaustiva, di "Prodotti attesi", ovvero di figure professionali che avessero esperienze pregresse nello svolgimento delle attività indicate dalla lex specialis di gara; e, in

particolare, tra le "esperienze lavorative/conoscenze possedute" dalle risorse offerte dal RTI EY, non sarebbero in alcun modo ravvisabili competenze nella formalizzazione dello start-up dei singoli task o nella condivisione, promozione, raccolta di informazioni attinenti a procedimenti amministrativi e procedure informatiche anche nell'ambito dei rapporti con altri enti pubblici.

La tabella a pag. 29 del capitolato tecnico indica, dichiaratamente "a titolo semplificativo e non esaustivo", i "prodotti attesi" con riferimento a ciascuna delle attività previste all'interno dell'area che interessa; dalla lettura della predetta tabella emerge che i cd. prodotti attesi sono in realtà le tipologie prestazionali collegate a ciascun servizio e, pertanto, i risultati nei quali devono concretizzarsi le singole attività da svolgere.

E, pertanto, i predetti prodotti attesi non impingono in modo diretto ed immediato con i profili professionali richiesti nel capitolato, come invece conseguirebbe in caso di condivisione della prospettazione di cui al ricorso, con la conseguente contaminazione dei diversi profili interessati.

E, infatti, quanto ai profili professionali richiesti ed ai rispettivi requisiti di esperienza professionale, dall'esame della lex specialis di gara, emerge che questi sono specificamente individuati nel par. 4.4 del Capitolato tecnico avente appunto ad oggetto specificatamente i "Profili professionali richiesti"; nel predetto paragrafo, è statuito che "nel prospetto seguente vengono individuati i profili delle figure professionali che dovranno essere messe a disposizione dal Fornitore per tutto il periodo contrattuale" e che "le esperienze e le capacità delle figure inserite nell'organizzazione del progetto dovranno essere comprovate da dettagliati curricula allegati all'offerta tecnica".

E, nelle tabelle seguenti, il capitolato individua, specificatamente per ciascuna figura professionale, in maniera puntuale e dettagliata la descrizione "delle esperienze e della capacità".

Ed è comprovato in atti che il RTI EY ha puntualmente rispettato le predette prescrizioni, predisponendo gruppi di lavoro che risultano essere composti di tutte le figure professionali richieste e fornendo, altresì, i relativi profili curriculari che appaiono rispettosi dei livelli minimi di esperienza indicati nel prospetto di cui al par. 4.4 del capitolato tecnico in precedenza richiamato.

2.4 - Con il quarto motivo di censura la società ricorrente ha dedotto la violazione dell'articolo 37, comma 4, del d. lgs n. 163/2006, il quale ha imposto, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici concorrenti di specificare "le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate o consorziate" e che, comunque, l'esame congiunto dei dati contenuti nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara e nelle giustificazioni prodotte in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta dimostrerebbe che l'impresa mandataria Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. non svolge la parte maggioritaria delle prestazioni, che viene, invece, svolta dall'impresa mandante Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con specifico riferimento al servizio "Formazione" il quale risulta svolto soltanto dalla impresa mandataria e non anche dalle due imprese mandanti, dal momento che l'unica risorsa assegnata per il ruolo di docente è il dottor Antonello Chiumarulo che, come emerge dal curriculum vitae allegato, è un dipendente della impresa mandataria; al servizio "Supporto sistemistico" il quale risulta svolto anche dall'impresa mandataria e non soltanto dalle imprese mandanti, essendo ad esso assegnate n. 3 diverse figure professionali (ossia il Sig. Valerio Annunziata, il Sig. Francesco Chimenti e il Sig. Andrea Fabbri), che, come risulta dai curricula allegati all'offerta, sono ciascuno dipendenti delle tre imprese componenti il RTI EY e, infine, ai servizi "Progetti di sviluppo", i quali risultano svolti in misura largamente maggioritaria dall'impresa mandante Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e non in misura quasi paritaria con l'impresa Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. come dichiarato dal RTI in sede di offerta di gara.

In sostanza la ricorrente opera una ricostruzione della distribuzione delle attività di progetto internamente al RTI EY aggiudicatario parzialmente diversa da quella operata da parte del predetto RTI EY in fase di presentazione dell'offerta, evincendo sia l'erroneità della ripartizione in concreto effettuata rispetto a quanto dichiarato, sia la violazione del principio della necessità della maggiore quota del servizio da svolgersi in capo alla mandataria.

Si premette che l'articolo 37 del d. lgs. n. 163 del 2006 dispone testualmente al riguardo che "4. Nel caso di fornitura o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. ...

9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. ...".

Si rileva che l'obbligo dichiarativo recato dall' art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 163 del 2006, avente ad oggetto la specificazione delle parti del servizio da eseguire a cura dei singoli operatori riuniti, è espressione di un principio

generale che non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale), non distinguendo il dettato normativo tra associazioni di tipo orizzontale e associazioni di tipo verticale, alla tipologia delle prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o unitarie) o al dato cronologico del momento della costituzione dell'associazione (costituita o costituenda) ed è previsto a pena di esclusione (Cons. Giust. Amm. Sic., 01-12-2014, n. 648).

E, tuttavia, in primo luogo, l'obbligo di cui alla norma richiamata si deve considerare legittimamente assolto in caso sia di indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese, Ciò in considerazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, sancito dall'art. 46, c. 1-bis, D.Lgs. n. 163/2006, da cui discende l'impossibilità di reputare incongrue o illegittime le dichiarazioni di riparto tra le predette imprese soltanto perché non ne rechino la puntigliosa suddivisione in valori e in percentuali, dovendo tener conto anche dell'oggetto del servizio e della complessità, o meno, della relativa esecuzione (Cons. Stato, sez. III, 18.10.2013, n. 5069; T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. I, 23.1.2014, n. 212).

E, in secondo luogo, l'intervenuta abrogazione del comma 13 dell'articolo 37 richiamato, e quindi del principio della necessaria corrispondenza fra quote di esecuzione dell'appalto e quote di possesso dei requisiti di gara, ha finito per incidere, indirettamente, anche sull'obbligo di cui al predetto comma 4 di esplicitazione delle parti di servizio di competenza delle singole imprese in RTI, obbligo che, conseguentemente, attualmente, deve essere ricostruito in termini di corrispondenza sostanziale e relativa responsabilità aziendale piuttosto che in termini di assoluta e precisa corrispondenza quantitativa.

Si premette, ancora, al riguardo, che l'articolo 275 del d.P.R. n. 207/2010, Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento, dispone testualmente, al comma 2, che "2. Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis), del codice, il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria."

In linea generale, si rileva che il criterio adottato da parte della ricorrente di associazione meccanica tra presunta provenienza della risorsa professionale attestata attraverso il curriculum e quota di pertinenza del servizio presenta alcuni profili di arbitrarietà, laddove si consideri che, effettivamente, sebbene le risorse professionali siano la principale componente del complesso ed articolato apparato produttivo da attivare per la realizzazione del servizio, tuttavia, sono pur sempre soltanto una delle predette componenti, non potendosi disconoscere che, al riguardo, rilevino anche l'organizzazione aziendale complessiva, il know how specifico aziendale, i mezzi tecnici e/o consulenziali e di supporto etc. . Senza considerare, altresì, che i curricula degli esperti indicati non appaiono idonei a comprovare, di per sé soli, la specifica posizione della singola risorsa professionale nella fase di esecuzione del servizio, e, in particolare, per gli esperti che non siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per evidenti motivi.

Per quanto attiene, poi, al servizio "formazione", valgono le seguenti considerazioni.

Si premette, al riguardo, che il Capitolato tecnico, alla pagina 28, nella parte relativa, specifica che "per la formazione è previsto un massimale, per la sola attività di docenza, di 225 giornate persona". La risposta fornita da parte della stessa stazione appaltante al quesito 8.4 in sede di chiarimenti, permette di avere piena contezza della richiesta dell'amministrazione di cui agli atti di gara laddove si legge testualmente che "Si chiede di confermare che le 225 giornate previste per l'attività di formazione (rif. paragrafo 3.1 del Capitolato) siano riferite unicamente alle docenze in aula e non alle attività di redazione del materiale formativo ed erogazione di formazione a distanza. In caso di risposta affermativa si chiede di specificare come verranno rendicontate queste ulteriori attività. Risposta: Le 225 giornate previste per l'attività di formazione sono riferite sia alle docenze in aula che all'attività di preparazione e redazione del materiale formativo per l'erogazione della formazione a distanza".

Nell'Offerta Tecnica del RTI EY, al par. 4.2.3, si chiarisce che "nello specifico, il RTI può contare sull'esperienza di tre scuole di formazione, ciascuna specializzata in ambiti afferenti le attività oggetto di fornitura: "Ernst & Young Business School" leader nella formazione manageriale; "IT Academy" del Gruppo Engineering e "KNOW" di Iconsulting specializzate in formazione in ambito ICT."

Ne consegue che l'attività di formazione non si esaurisce nella sola presenza del docente la quale è garantita con risorsa di EY, essendo, invece, necessariamente previsto il coinvolgimento di risorse delle mandanti nell'attività preparatoria e, in generale, in tutta l'attività di formazione intesa nel suo complesso.

La predetta circostanza è comprovata dall'ulteriore fatto che il RTI EY, nelle giustificazioni sull'anomalia dell'offerta, relativamente al costo medio della figura del docente, ha indicato quali CCNL applicabili e livelli "il 1° livello Commercio e il 7° livello Industria" e, dalle predette giustificazioni, emerge, altresì, chiaramente che il RTI EY applica, per gli impiegati, il solo contratto per il Settore Terziario e non invece anche il 7° livello; ne consegue che ciò sta ad indicare che, ai fini dello svolgimento del predetto servizio, viene fatto ricorso ad una pluralità di risorse, appartenenti a diversi soggetti e diversamente inquadrati.

Né rileva, in senso contrario, che sia stato allegato alla relativa documentazione di gara esclusivamente il curriculum del docente Antonello Chiumarulo, atteso che - come chiarito dalla Stazione Appaltante nella risposta al quesito 11.9 - il concorrente non era tenuto a produrre per tutte le risorse coinvolte i relativi curricula essendo stato ritenuto sufficiente presentare un solo curriculum per ciascun profilo professionale richiesto. Al quesito 11.9, "Con riferimento al Disciplinare di gara, pagina 14, Criteri di valutazione, voce di valutazione BI, quanti cv vanno allegati per ognuno dei profili professionali riportati nel capitolato tecnico? E' sufficiente presentare 1 cv per ogni profilo o sono invece richiesti più cv a copertura dell'intero team di erogazione servizi previsto per la fornitura?" la "Risposta" è stata infatti testualmente nel senso che "Si richiede la presentazione di 1 cv per ogni profilo richiesto".

Ne consegue che l'aver il RTI EY prodotto il solo curriculum del dott. Chiumarulo non implica che tutto il gruppo di lavoro che si occupa della formazione sia composto esclusivamente dalla predetta risorsa professionale, essendo invece appunto il detto gruppo composto anche da risorse delle mandanti, come puntualmente indicato nella dichiarazione di RTI e nell'offerta.

Per quanto attiene il servizio di "supporto sistemistico", valgono, poi, le considerazioni che seguono.

In sede di memoria difensiva il RTI EY ha dedotto di avere previsto che la risorsa appartenente alla mandataria, il cui curriculum è stato allegato in offerta, sarebbe stata impiegata nell'ambito della struttura della mandante Engineering in regime di distacco al fine di soddisfare specifiche esigenze di entrambe le aziende e, in particolare, da un lato, Engineering - non avendo al suo interno un profilo disponibile di "Consulente Junior" - ha preferito rivolgersi alla mandataria per acquisire tale professionalità piuttosto che rivolgersi ad un'azienda esterna al RTI attraverso il ricorso al subappalto e, dall'altro lato, EY - attraverso il distacco di personale per lo svolgimento di tale servizio - incrementa il proprio know how in ambito sistemistico, pur rinunciando ad un provento economico atteso che il distacco di personale non prevede la remunerazione della risorsa distaccata ma soltanto un mero ribaltamento dei costi aziendali.

E sebbene corrisponda al vero che di tale distacco non vi è alcuna traccia nell'offerta tecnica presentata in sede di gara né nella documentazione depositata in atti, la predetta circostanza non è idonea di per sé ad escludere la corrispondenza alla realtà dell'organizzazione aziendale di quanto dedotto al riguardo da parte della controinteressata. Né in questa sede vi è spazio per una valutazione in termini di credibilità dell'interesse di operare il distacco di cui trattasi da parte di entrambe le imprese interessate.

Per quanto attiene, infine, ai servizi "progetti di sviluppo", "MEV (manutenzione evolutiva)" e "MAC/MAM (manutenzione correttiva/migliorativa)", compresi nell'Area "Cliclavoro e applicativi sottostanti", i quali sarebbero asseritamente "svolti in misura largamente maggioritaria dall'impresa mandante Engineering Ingegneria Informatica s.p.a. e non in misura quasi paritaria con l'impresa Ernst & Young Financial Business Advisor S.p.a., come dichiarato dal RTI", valgono le considerazioni che seguono.

In relazione ai suddetti servizi, il RTI EY ha dichiarato che la mandataria avrebbe eseguito la quota del 48% e la mandante Engineering la restante quota del 52%, come dimostrato dal rispettivo impegno in termini di giornate/persona e dalla relativa valorizzazione economica, entrambi dettagliatamente rappresentati nell'offerta economica e nei relativi giustificativi prodotti nella fase di verifica di congruità.

Secondo la prospettazione della ricorrente l'effettiva ripartizione delle attività, desunta tenendo conto sia "dell'impresa cui appartengono le figure professionali offerte dal RTI EY..., della percentuale d'impiego di ogni figura professionale e del numero di giornate necessarie per assicurare la produzione dei punti finzione previsti dal Capitolato", porterebbe ad attribuire alla mandataria Ernst & Young una percentuale di esecuzione dei suddetti servizi pari al 29,18% e alla mandante Engineering la percentuale del 70,82%, con la conseguenza che la mandataria verrebbe ad assumere una quota di esecuzione complessiva del servizio pari al 33,62%, pertanto minoritaria rispetto alla mandante Engineering pari al 34,99%.

La ricorrente, in primo luogo, attribuisce alla mandataria Ernst & Young soltanto n. 4 risorse - ossia n. 2 Analisti software e n. 2 tester - delle n. 15 risorse complessive individuate per l'area Cliclavoro e applicazioni sottostanti (servizi di "Progetti di Sviluppo", "Manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa" e "Manutenzione Evolutiva").

Dall'esame dell'offerta - vedasi in particolare al riguardo pag 75 - risulta che, in relazione ai predetti servizi, sono indicati tra gli altri, i sigg.ri Marco Palucci (analista software-analista), Simone Chicca (analista programmatore-tester), Simone Balsanelli (analista software-analista), Giacomo Brancato (analista software-analista), Valerio Menichelli (analista programmatore-tester), e Anna Santostefano (analista programmatore-tester).

E, dall'esame del curriculum presentato in relazione a ciascuno delle suddette risorse, emerge che tutti e 6 sono dipendenti della società Ernst e Young, sebbene con diverse decorrenze temporali di assunzione.

Inoltre, ai fini di comprovare la predetta circostanza, il RTI EY ha da ultimo prodotto in atti in allegato alla memoria difensiva in copia l'attestazione resa sul punto specifico in data 30.4.2015 da parte del Consigliere Delegato della

mandataria, dott. Andrea Paliani, la quale conferma l'appartenenza delle suddette risorse professionali all'organico della Ernst & Young con le decorrenze e presso le sedi ivi puntualmente indicate.

Per quanto attiene, poi, il valore economico dei singoli servizi, la ricorrente, nella sostanza, moltiplica il numero di giornate erogate da ogni singolo profilo professionale per il relativo costo medio, denominato "tariffa media". E, tuttavia, il costo è elemento variabile in base alle specifiche condizioni aziendali. E, infatti, la ricorrente attribuisce alla figura professionale del tester un costo per Ernst & Young pari ad euro 215,57, mentre, invece, come si evince dal documento di giustificazione offerta economica di cui alle tabelle nn. 13, 15 e 17, il relativo costo giornaliero medio è pari ad euro 210,27.

Da quanto tutto esposto sopra, consegue che, per tutti e 3 i servizi indicati, il numero di giornate erogate è ripartito tra EY ed Engineering in misura rispettivamente pari al 45% e al 55%; e, tuttavia, la ripartizione economica dei predetti servizi, così come riportato nella domanda di partecipazione del RTI EY, è pari rispettivamente al 48% per EY e al 52% per Engineering, atteso che la differenza del 3% è dovuta al fatto che le società applicano ai singoli profili professionali tariffe differenti.

2.5 - Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso, dichiaratamente proposto in via esclusivamente subordinata, la ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione in considerazione della circostanza che non sarebbe sufficiente il mero voto numerico.

Al riguardo è sufficiente rilevare che nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione a condizione che siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo (Cons. Stato, sez. III, 24.4.2015, n. 2050).

Nella specie, il disciplinare di gara ha predeterminato in modo puntuale tutti i criteri, gli elementi di valutazione, i sottocriteri e i relativi pesi e fattori di ponderazione.

Ed infatti, il par. 6 del disciplinare, rubricato "metodo di aggiudicazione e criteri di valutazione delle offerte", alle pagine 14 e 15, per quanto riguarda la valutazione dell'offerta tecnica, individua quattro criteri di valutazione A) "Qualità e coerenza della proposta tecnica", punti max 33, B) "Gruppo/i di lavoro", punti max 14, C) "Innovatività della proposta", punti max 11 e D) "Livelli di servizio", punti max 2, per un totale di n. 60 punti e, quindi, per ciascuno dei predetti criteri, articola i relativi "elementi di valutazione" e "sottocriteri di valutazione" con il rispettivo "peso" totale e parziale, e stabilendo, infine, che "i suddetti punteggi saranno attribuiti, per ciascun sottocriterio, in base ai seguenti fattori di ponderazione: ottimo 100%; più che adeguato 80%; adeguato 60%; parzialmente adeguato 40%; scarsamente adeguato 20%; inadeguato 0%".

Da quanto esposto non può residuare alcun dubbio in ordine alla circostanza che, attribuendo il punteggio numerico a ciascuno dei sottocriteri di valutazione individuati dalla lex specialis, la commissione ha rispettato il modus procedendi individuato nell'articolo 8 del disciplinare di gara ai sensi del quale "la Commissione procederà all'attribuzione del punteggio tecnico secondo i criteri, i rispettivi pesi di valutazione, le modalità e la formula di riparametrazione indicati nel precedente paragrafo 6, verbalizzandone il risultato" ed ha, quindi, altresì, palesato in modo compiuto l'iter motivazionale sotteso alla valutazione in concreto effettuata.

3 - Per le considerazioni tutte che precedono, il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto. Ne consegue che deve, altresì, essere respinta anche la conseguente azione risarcitoria.

Attesa la peculiarità e la novità delle questioni sottese si ritiene, tuttavia, di dovere disporre, tra le parti costituite, la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)